



Rete Natura 2000

Direttiva 92/43/CEE “Habitat” - Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”

IT1180004 – Greto dello Scrivia **Misure di conservazione sito-specifiche** Versione editoriale

(Approvate con D.G.R. n. 53-4420 del 19/12/2016 e integralmente recepite nel piano di gestione approvato con D.G.R. n. 37-6588 del 9 marzo 2018)

Le presenti misure di conservazione sito specifiche sono state redatte in riferimento ai contenuti testuali e cartografici dello studio per il piano di gestione predisposto da IPLA Spa nel marzo 2012 con il finanziamento del PSR 2007/2013 – Misura 323, Azione 1.

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Principi generali, ambito di applicazione e valenza)

TITOLO II

MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI E AGLI HABITAT PRESENTI ALL'INTERNO DEL SITO DI INTERESSE IT1180004 GRETO DELLO SCRIVIA

CAPO I – Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti forestali

Art. 2

(Disposizioni generali)

Art. 3

(Norme per i Boschi alluvionali di ontano nero, ontano bianco, e salice bianco, eventualmente con pioppi (91E0*) e Foreste a galleria di salice bianco e pioppo bianco (92A0)

CAPO II - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti aperti

Art. 4

(Disposizioni generali)

Art. 5

(Norme per praterie secche su calcare a Bromus erectus (6210))

CAPO III - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere

Art. 6

(Disposizioni generali)

Art. 7

(Norme per Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition (3150))

Art. 8

(Norme per Vegetazione annuale spondale delle acque ferme (3130) e Ambienti di acque oligomesotrofiche calcaree con vegetazione bentica a Chara spp (3140)))

CAPO IV - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti delle acque correnti

Art. 9

(Norme per vegetazione riparia e di greto a Salix eleagnos dei fiumi alpini (3240), Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum (3250) e Fiumi con vegetazione dei banchi fangosi (3270))

CAPO V - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti agricoli

Art. 10

(Disposizioni generali)

Art. 11

(Norme per prati stabili da sfalcio di bassa quota (6510))

TITOLO III

MISURE SPECIFICHE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE

CAPO I - Specie vegetali

Art. 12

(Misure di conservazione generali)

Art. 13

(Presenza di Scilla italica L. (= Hyacinthoides italica (L.) Rothm.)

Art. 14

(Presenza di Echinops ritro L.)

Art. 15

(Presenza di Orchis morio, Orchis coriophora L., Anacamptis pyramidalis L.C.M. Richard, Ophris bertolonii (orchidee protette ai sensi della LR 32/82 e LR 10/2011)

Art. 16

(Presenza di Arum Dracunculus Schott)

Art. 17

(Presenza di *Glaucium flavum* Crantz)

Art. 18

(Presenza di *Verbascum sinuatum* L.)

Art. 19

(Presenza di *Zannichellia palustris* L.)

CAPO II - Specie animali

COLEOTTERI

Art. 20

(Presenza di *Lucanus cervus* e *Cerambyx cerdo*)

LEPIDOTTERI

Art. 21

(Presenza di *Euplagia quadripunctaria*)

Art. 22

(Presenza di *Eriogaster catax*)

Art. 23

(Presenza di *Lycaena dispar*)

Art. 24

(Presenza di *Maculinea arion*)

Art. 25

(Presenza di *Proserpinus proserpina*)

Art. 26

(Presenza di *Zerynthia polyxena*)

CROSTACEI

Art. 27

(Presenza di *Austropotamobius pallipes*)

PESCI

Art. 28

(Presenza di specie ittiche delle acque correnti – *Chondrostoma genei*, *Telestes muticellus*)

ANFIBI

Art. 29

(Presenza di anfibi che si riproducono in raccolte d'acqua ferma, anche temporanee – *Rana lessonae*, *Bufo viridis*, *Triturus carnifex*, *Rana dalmatina*)

RETTILI

Art. 30

(Presenza di *Podarcis muralis*, *Podarcis sicula*, *Elaphe longissima* e *Coluber viridiflavus* (e *Coronella austriaca*))

Art. 31

(Presenza di *Natrix tessellata*)

MAMMIFERI

Art. 32

(Presenza di *Musccardinus avellanarius*)

Allegato A – Tipologie ambientali, principali specie e cartografia

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Principi generali, ambito di applicazione e valenza)

1. Ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" sono disposte le seguenti misure di conservazione, al fine di mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC), e nella Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT1180004 Greto dello Scrivia, in applicazione dell'articolo 4 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (denominata di seguito Direttiva Habitat), dell'articolo 4 della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (denominata di seguito Direttiva Uccelli) e del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche".
2. Le presenti misure di conservazione recepiscono quanto previsto dal Decreto ministeriale del 17 ottobre 2007 e s.m.i. "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" e trovano applicazione immediata nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC), e nella Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT1180004 Greto dello Scrivia e nella relativa Zona Speciale di Conservazione (ZSC) all'atto della sua designazione con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare.
3. Le presenti misure di conservazione recepiscono quanto previsto dalla D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, con D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016, con D.G.R. n.24-2976 del 29/2/2016 ed eventuali modifiche "Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte".
4. Le presenti misure di conservazione sono vincolanti ai fini della redazione di piani, programmi, progetti e per la realizzazione di interventi, opere ed attività attraverso :
 - a. obblighi, limitazioni o divieti, per la conservazione di specie e habitat di interesse comunitario;
 - b. attività da promuovere e buone pratiche per mantenere in uno stato di conservazione favorevole le specie e gli habitat di interesse comunitario.
5. Le presenti misure di conservazione:
 - a. integrano le previsioni della normativa e dei rispettivi strumenti di pianificazione vigenti nelle porzioni dei siti Natura 2000 ricadenti nelle aree protette regionali;
 - b. qualora più restrittive, superano le norme contenute in provvedimenti amministrativi regionali o locali;
6. Per le violazioni delle presenti misure si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 55, commi 15 e 16 della l.r. 19/2009, a seconda delle fattispecie da sanzionare.
7. I piani, i programmi, anche di livello comunitario, nonché i progetti, gli interventi, le attività e le opere, dovranno contemplare prioritariamente le attività da promuovere e le buone pratiche individuate dalle presenti misure di conservazione. Tali indicazioni dovranno essere prioritariamente considerate anche ai fini della definizione degli interventi di gestione, recupero, mitigazione e compensazione, nell'ambito delle procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza, ai sensi delle rispettive normative di riferimento.
8. Ai sensi dell'articolo 45 della l.r. 19/2009, per esigenze di rilevante interesse pubblico, in mancanza di soluzioni alternative, si può provvedere all'autorizzazione di piani, programmi, progetti, interventi, attività e opere eventualmente in contrasto con le

presenti misure di conservazione, previa procedura di valutazione di incidenza prescrittiva di misure compensative atte a garantire la coerenza globale della Rete Natura 2000.

9. Per quanto non espressamente indicato nelle presenti misure di conservazione si applicano le “Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte” approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, con D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016, con DGR. n.24-2976 del 29/2/2016 ed eventuali modifiche, e le specifiche normative di settore nazionali e regionali;

TITOLO II

MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI E AGLI HABITAT PRESENTI ALL'INTERNO DEL SITO DI INTERESSE IT1180004 GRETO DELLO SCRIVIA

CAPO I – Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti forestali

Art. 2

(Disposizioni generali)

1. Negli ambienti forestali del sito della Rete Natura 2000 IT1180004 Greto dello Scrivia, fino all'approvazione di un Piano Forestale Aziendale di cui all'art. 12 della l.r. 4/2009, che abbia espletato la procedura di valutazione d'incidenza di cui all'art. 44 della l.r. 19/2209, si applicano le Misure di Conservazione della Rete Natura 2000 del Piemonte di cui alla DGR n.54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i., le presenti Misure di Conservazione sitospecifiche ed i piani di gestione eventualmente approvati dal soggetto gestore, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento forestale regionale, per quanto qui non disciplinato.

2. Il Piano Forestale Aziendale, fatto salvo quanto previsto agli articoli 1 e 2 delle Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte è integrato dalle presenti misure di conservazione sito specifiche per eventuali aspetti non normati all'interno del Piano stesso.

3. Per le proprietà forestali demaniali della Regione Piemonte e di altri Enti pubblici di estensione maggiore di 100 ettari, è da promuovere l'adozione del piano di gestione forestale di cui ai commi 1 e 2.

Art. 3

(Norme per i Boschi alluvionali di ontano nero, ontano bianco, e salice bianco, eventualmente con pioppi (91E0) e Foreste a galleria di salice bianco e pioppo bianco (92A0)*

1. E' vietato:

- a) creare nuova viabilità o vie di esbosco che richiedano movimenti di terra;
- b) effettuare operazioni di concentramento e esbosco in condizioni di suolo saturo o non portante;
- c) per gli alneti di ontano nero e per gli alno-frassineti impaludati o su suoli torbosi con significativa presenza nello strato erbaceo di carici, è vietato qualsiasi intervento, ad eccezione di quelli concordati con il soggetto gestore e finalizzati a migliorare l'habitat o a mantenerlo in uno stato di conservazione soddisfacente;
- d) per gli alneti di ontano nero e per gli alno-frassineti diversi da quelli di cui alla precedente lettera c), sono vietati interventi non conformi a quelli di cui al successivo comma 2;
- e) nel saliceto di salice bianco e nei pioppeti di pioppo bianco e/o nero è vietato qualsiasi intervento ad eccezione di quelli concordati con il soggetto gestore e finalizzati a migliorare l'habitat o a mantenerlo in uno stato di conservazione soddisfacente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23 delle Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte;
- f) negli alneti di ontano bianco, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23 delle Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte, in caso di senescenza generalizzata è ammessa la ceduzione, su superfici fino a 5.000 metri quadrati, non superiori al 30 per cento della superficie del popolamento interessato dall'intervento; si mantengono i portaseme, anche di altre latifoglie caratteristiche delle stazioni;

- g) negli alneti misti di ontano bianco e ontano nero sono ammessi solo gli interventi di conservazione attiva della specie minoritaria ospitata;

2. E' obbligatorio:

- a) in caso di moria del popolamento, eventuali interventi devono rilasciare almeno il 50 per cento della necromassa, con priorità per gli alberi di maggiori dimensioni ove non pericolosi ed è obbligatoria la rinnovazione artificiale qualora assente quella naturale;
- b) per gli alneti di ontano nero e per gli alno-frassineti diversi da quelli di cui al comma 1, lettera c, gli interventi devono eseguirsi in base alle seguenti specifiche:
 - 1. per i cedui, è obbligatoria la conversione a fustaia o il governo misto;
 - 2. per il governo misto, la superficie massima ammissibile delle tagliate è pari a 0,5 ha, e comunque non superiore al 30 per cento della superficie del popolamento oggetto di intervento, con rilascio di almeno il 50 per cento di copertura e, fatto salvo quanto prescritto dall'articolo 13, comma 2 delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*, di soggetti delle specie edificatrici il popolamento appartenenti a tutte le classi diametriche presenti e di tutte le piante morte con diametro superiore a 20 centimetri. Il periodo di curazione minimo è di 20 anni.
 - 3. Le fustaie sono gestite con tagli a scelta colturale con prelievo non superiore al 30 per cento della provvigione; se per gruppi, questi devono essere inferiori ai 1000 metri quadri con rilascio di provvigione residua comunque superiore a 100 metri cubi e, fatto salvo quanto prescritto dall'articolo 13, comma 2 delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*, di soggetti delle specie edificatrici il popolamento appartenenti a tutte le classi diametriche presenti e di tutte le piante morte con diametro superiore a 20 centimetri. Il periodo di curazione minimo è di 20 anni
 - 4. E' obbligatorio il rilascio degli esemplari di ontano nero con diametro superiore ai 40 cm, oltre a quanto previsto dagli articoli 13 e 15 delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) riconvertire i pioppeti clonali in pioppeti di pioppo bianco, pioppo nero o, in stazioni idonee, in alneti;
- b) creare fasce tampone interposte tra coltivi e formazioni legnose riparie con riconversione di seminativi a bosco, arboricoltura da legno, prati stabili o creazione di siepi perimetrali con specie caratteristiche dell'habitat a margine delle aree umide o dei corsi e specchi d'acqua;
- c) non impiegare fitofarmaci per una fascia di almeno 50 metri per lato dall'habitat o dalla sponda dei corsi e specchi d'acqua;
- d) conservare attivamente habitat d'interesse associati (pratelli xerici, megaforbie autoctone riparie, ecc.) mantenendo zone a densità variabile, radure erbacee, banchi di sabbia o ciottoli con rada vegetazione di greto;
- e) mantenere lungo i corsi d'acqua minori, anche artificiali, polloni a bordo acqua e ceppaie sottoescavate in numero sufficiente per permettere l'ombreggiamento e il rifugio di specie d'interesse conservazionistico e in generale della fauna ittica.

CAPO II - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti aperti

Art. 4

(Disposizioni generali)

1. Nell'ambito di interventi di recupero e ripristino di prati stabili, praterie e prato-pascoli, sono da promuovere gli inerbimenti, mediante l'utilizzo di sementi autoctone di origine locale, ottenute da siti di raccolta con composizione vegetazionale compatibile con il contesto interferito.

Art. 5

(Norme per praterie secche su calcare a Bromus erectus (6210))

1. È vietato:

- a) irrigazioni, lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente, incluse le concimazioni diverse da quelle organiche e comunque evitando la concentrazione di fertilità;
- b) effettuare più di due turni di pascolo o sfalci annuali.

2. E' obbligatorio:

- a) adottare tecniche di pascolo turnato, sorvegliato guidato o confinato, senza pernottamento degli animali concentrato e ripetuto nello stesso luogo, fatta salva l'eventuale applicazione delle tecniche di prevenzione degli attacchi da lupo;
- b) evitare concentrazioni che possano causare sentieramenti e alterare le caratteristiche della cotica.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) manutenzione o rifacimento di eventuali muretti a secco o altri manufatti tradizionali.

CAPO III - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere

Art. 6

(Disposizioni generali)

1. Fino all'approvazione del Piano di Gestione, è vietata l'immissione di qualsiasi specie di fauna ittica, fatto salvo l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza con la quale deve essere dimostrata la presenza storica di tali popolazioni e/o la compatibilità della presenza di pesci rispetto ad altre entità faunistiche (soprattutto anfibi e invertebrati acquatici). Disposizioni più restrittive potranno essere individuate dal piano di gestione.

Art. 7

(Norme per Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition (3150))

1. È vietato:

- a) prosciugamento o trasformazione d'uso dei bacini o laghi che ospitano la cenosi;

- b) alterazione delle rive o del fondale dei bacini o laghi che ospitano la cenosi, inclusi i dragaggi e gli interventi che possono causare movimentazione, liberazione e dispersione nelle acque degli inquinanti (fosfati ecc.) catturati nei sedimenti di bacini lacustri; sono fatti salvi gli interventi sulla base di progetti previsti dal piano di gestione o realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- c) nuove captazioni idriche nei laghi, in paludi e zone umide permanenti e temporanee, inclusi i drenaggi e prelievi o immissioni idriche che causino repentini cambiamenti del livello delle acque;
- d) eliminazione o taglio della vegetazione acquatica (galleggiante, sommersa e riparia), fatto salvo quanto previsto dalle norme specifiche per habitat di cui al presente capo, sulla base di progetti previsti dal Piano di Gestione o predisposti dal soggetto gestore e autorizzati dal competente settore regionale; gli interventi devono essere effettuati al di fuori del periodo riproduttivo della fauna di interesse conservazionistico (dal 1° marzo al 31 luglio);
- e) sorvolo a bassa quota (meno di 300 metri) delle zone umide e i laghi suscettibili di disturbo alla fauna, con mezzi a motore e non; sono fatti salvi i motivi di soccorso, pubblica sicurezza e antincendio; le aree ammesse al sorvolo potranno essere individuate e autorizzate dal competente settore regionale;
- f) la navigazione a motore;
- g) la navigazione a remi a meno di 30 metri dal margine dei canneti o della vegetazione palustre di sponda durante il periodo riproduttivo dell'avifauna (1° marzo – 31 luglio);
- h) l'accesso incontrollato alle sponde attraverso la vegetazione palustre;
- i) l'immissione diretta o indiretta di sostanze che causino eutrofizzazione delle acque;
- j) l'impiego di fitofarmaci per una fascia di almeno 50 m e le lavorazioni del suolo per almeno 10 m per lato dall'habitat o dalla sponda degli specchi d'acqua.
- k) realizzazione di strutture turistico-ricreative o finalizzate ad attività sportive (passerelle, palafitte, imbarcaderi, ormeggi, spiagge) in tratti spondali caratterizzati dalla presenza dell'habitat;
- l) immissione di specie ittiche alloctone erbivore (es. *Ctenopharyngodon idella*), gamberi alloctoni (es. *Procambarus clarkii*), nutria (*Myocastor coypus*) e altra fauna alloctona che possa arrecare danno diretto alla cenosi;
- m) taglio, eradicazione, danneggiamento di rizomi o parti vegetative delle specie indicatrici dell'habitat, comprese le specie galleggianti *Nymphaea alba* e *Nuphar luteum*.

2. E' obbligatorio:

- a) controllo demografico di specie animali alloctone, in particolare pesci, nutria (*Myocastor coypus*), gamberi esotici (*Procambarus*, *Orconectes*, *Pacifastacus* etc.), mediante appositi programmi previsti dal piano di gestione o realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- b) controllo e eliminazione specie alloctone della flora (*Nelumbo nucifera*, *Nymphaea mexicana* etc.), mediante appositi programmi previsti dal piano di gestione o autorizzati dal soggetto gestore.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) riprofilatura sponde aggettanti al fine di ridurre acclività e favorire l'insediamento della vegetazione acquatica;
- b) ridurre l'utilizzo fertilizzanti nelle colture insistenti sui bacini lacustri, anche sostituendo le colture in atto con altre meno esigenti in termini di apporti idrici, fitofarmaci e sostanze azotate;

- c) incrementare la realizzazione o l'ampliamento di aree con funzione tampone per limitare gli apporti di nutrienti e prodotti fitosanitari attraverso il ruscellamento superficiale e subsuperficiale.

Art. 8

(Norme per Vegetazione annuale spondale delle acque ferme (3130) e Ambienti di acque oligomesotrofiche calcaree con vegetazione bentica a Chara spp (3140))

1. È vietato:

- a) drenaggio delle rive e del fondale degli specchi d'acqua che ospitano la cenosi se non per interventi sulla base di progetti previsti dal piano di gestione o realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura della valutazione di incidenza;
- b) prelievi o immissioni idriche che causino repentini cambiamenti del livello delle acque;
- c) realizzazione di strutture in corrispondenza delle stazioni di *Chara* spp. e *Littorelletea uniflorae* e/o degli *Isoëto-Nanojuncetea*;
- d) l'alterazione permanente e duratura del regime idrogeologico.

2. E' obbligatorio:

- a) le attività agricole vanno condotte riducendo od eliminando l'uso degli erbicidi ed evitando un eccesso di nutrienti e mantenendo fasce tampone vegetate senza lavorazioni del suolo e impiego di fitofarmaci e concimi per una profondità di almeno 50 m attorno ai bacini o pozze con presenza di *Characee* a confine con ambienti agricoli o infrastrutturati;
- b) le attività di gestione dei livelli delle acque devono essere condotte finalizzandole a garantire il funzionamento dell'ecosistema acquatico;
- c) nell'habitat 3130, il carico turistico deve essere regolamentato nel caso in cui arrechi effetti significativi negativi sulla conservazione dell'habitat.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) Monitoraggio delle condizioni idrogeologiche e degli assetti geomorfologici dell'habitat;
- b) Individuazione degli interventi necessari a ridurre l'interramento attraverso la limitazione dei processi di eutrofizzazione e di sedimentazione e mediante attività di rinaturalizzazione;
- c) Monitoraggio, controllo ed eventuale eradicazione delle specie di fauna e flora esotiche;
- d) Mantenimento e realizzazione di fasce tampone o di margini non coltivati a copertura erbacea o arbustiva lungo l'habitat;
- e) Monitoraggio della batracofauna e della fauna invertebrata.

CAPO IV - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti delle acque correnti

Art. 9

(Norme per vegetazione riparia e di greto a Salix eleagnos dei fiumi alpini (3240), Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum (3250) e Fiumi con vegetazione dei banchi fangosi (3270))

1. È vietato:

- a) effettuare operazioni di estrazione inerti, movimenti terra, escavazioni, disalvei, riprofilature salvo interventi essenziali necessari per la tutela della pubblica incolumità, dell'equilibrio idrodinamico del corso d'acqua e per la difesa di insediamenti e

infrastrutture, senza l'assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;

- b) nuove captazioni e derivazioni idriche, che incidono direttamente o indirettamente sull'habitat. Il rinnovo delle concessioni deve essere sottoposto a procedura di valutazione di incidenza e, in ogni caso, non è ammesso l'aumento del prelievo già autorizzato al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento;
- c) transitare sul greto e guadare con mezzi a motore, fatti salvi i motivi di soccorso, pubblica sicurezza e antincendio con specifico assenso del soggetto gestore;
- d) limitare la naturale divagazione dei fiumi in zone naturali o prive di infrastrutture ed insediamenti a rischio con nuove arginature e contenimenti artificiali;
- e) fertilizzare e/o ricoprire con suolo i greti ai fini della trasformazione in coltivi o praterie;
- f) effettuare spandimenti zootecnici in aree di greto o alvei fluviali e torrentizi;
- g) asportare o tagliare la vegetazione legnosa arbustiva o erbacea salvo quanto previsto alla lettera a) e per interventi effettuati dal soggetto gestore e finalizzati al mantenimento di specie e/o habitat di interesse comunitario;
- h) nelle formazioni ascrivibili ai saliceti ripari (habitat 3240), attuare forme di gestione attiva senza l'assenso del soggetto gestore, fatto salvo per comprovate esigenze di sicurezza idraulica.

2. E' obbligatorio:

- a) mantenere tratti fluviali e perfluviali soggetti naturalmente alla divagazione o alluvionamento al di fuori di tratti urbanizzati o con presenza di infrastrutture;

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) acquisizione della disponibilità delle aree private tramite acquisto o affitto a lungo termine;
- b) gestione del demanio e delle proprietà pubbliche, incluse le aree riconquistate dalla dinamica fluviale, per la costituzione di fasce fluviali e perfluviali destinate alla libera espansione e rinaturalizzazione;
- c) promozione di progetti mirati al contenimento di specie esotiche invasive;
- d) limitazioni alla permanenza e al transito di bestiame al pascolo e all'abbeverata anche in base a indicazioni previste nel piano di gestione.

CAPO V - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti agricoli

Art. 10

(Disposizioni generali)

Nell'ambito di interventi di recupero e ripristino di prati stabili, praterie e prato-pascoli, sono da promuovere gli inerbimenti, mediante l'utilizzo di sementi autoctone di origine locale, ottenute da siti di raccolta con composizione vegetazionale compatibile con il contesto interferito.

Art. 11

(Norme per prati stabili da sfalcio di bassa quota (6510))

1. È vietato:

- a) lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente oltre che il danneggiamento della cotica erbosa a causa del transito e/o dello stazionamento di mezzi motorizzati, fatti salvi i mezzi impiegati nei lavori agro-silvo-pastorali;
- b) concimazioni superiori ai nutrienti asportati con la produzione foraggera e impiegare concimi minerali.

2. E' obbligatorio:

- a) stabilire i carichi animali in funzione delle risorse foraggere, la gestione degli spostamenti, il pernottamento e la distribuzione dei punti di abbeverata, evitando concentrazioni che possano causare sentieramenti e alterare le caratteristiche della cotica.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) redazione di un piano pastorale che stabilisca carichi e gestione spaziale e temporale delle mandrie;
- b) effettuare almeno un intervento (pascolo o sfalcio) all'anno con le modalità prescritte dal piano pastorale;
- c) integrare il pascolo con interventi di sfalcio meccanico, per eliminare eventuali specie invasive;
- d) in caso di invasione di nitrofile è consigliato lo sfalcio ripetuto con asportazione della biomassa;
- e) effettuare, come ultimo ciclo di utilizzazione, un pascolamento turnato, con carico equilibrato con l'offerta.

TITOLO III

MISURE SPECIFICHE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE

CAPO I - Specie vegetali

Art. 12

(Misure di conservazione generali)

Per tutte le specie floristiche in Allegato II e IV della Direttiva Habitat è fatto divieto di raccolta di piante intere o parti di essa se non per finalità di studio comprovate e realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza. E' altresì vietato ogni intervento che comporti distruzione diretta o indiretta degli habitat che ospitano le specie.

Le presenti norme sono applicabili in corrispondenza delle stazioni di specie floristiche e in un intorno di 10 metri (aumentati a 20 nelle porzioni a monte della stazione floristica laddove si possa avere impatto a valle), identificate e segnalate dal soggetto gestore anche con utilizzo di recinzioni.

Art. 13

(Presenza di Scilla italica L. (= Hyacinthoides italica (L.) Rothm.)

1. Divieti:

- a) estirpamento vegetali;
- b) tagli boschivi delle aree con presenza della specie ed entro un raggio di 200 m;
- c) passaggio diretto dei trattori sul basso versante e sulla scarpata in quanto può recare un grave pregiudizio alla specie a causa della costipazione del suolo e dell'effetto meccanico diretto delle ruote sui bulbi.

2. Obblighi:

- a) monitoraggio periodico delle stazioni;
- b) adozione di azioni di controllo della vegetazione alloctona invasiva.

3. Buone pratiche:

- a) posa di cartellonistica informativa sulla presenza ed importanza della specie.

Art. 14

(Presenza di Echinops ritro L.)

1. Divieti:

- a) lavorazioni del suolo o altre pratiche che possono causare la compromissione della cotica erbosa permanente, incluse le concimazioni;
- b) sfalcio.

2. Obblighi:

- a) E' da temere la chiusura degli spazi aperti ad opera di specie legnose arboree ed arbustive.

3. Buone pratiche:

- a) posa di cartellonistica informtiva sulla presenza della specie.

Art. 15

(Presenza di Orchis morio, Orchis coriophora L., Anacamptis pyramidalis L.C.M. Richard, Ophris bertolonii (orchidee protette ai sensi della LR 32/82 e LR 10/2011))

1. Divieti:

- a) lavorazione del suolo o altre pratiche che possano compromettere la cotica permanente, incluse le concimazioni diverse da quelle organiche e comunque evitando la concentrazione di fertilizzanti;
- b) estirpamento vegetali.

2. Obblighi:

- a) monitoraggio periodico delle stazioni.

Art. 16

(Presenza di Arum Dracunculus Schott)

1. Divieti:

- a) estirpamento vegetali
- b) lavorazione del suolo o altre pratiche che possano compromettere la cotica permanente;
- c) passaggio diretto dei trattori sul basso versante e sulla scarpata.

2. Obblighi:

- a) monitoraggio periodico delle stazioni;
- b) adozione di azioni di controllo della vegetazione alloctona invasiva.

Art. 17

(Presenza di Glaucium flavum Crantz)

1. Divieti:

- a) effettuare operazioni di estrazione inerti, movimento terra, escavazioni ecc
- b) transitare sul greto e guada con mezzi a motore, fatti salvi i motivi di soccorso, pubblica sicurezza e antincendio con specifico assenso del soggetto gestore.

2. Obblighi:

- a) monitoraggio periodico delle stazioni;
- b) adozione di azioni di controllo della vegetazione alloctona invasiva.

Art. 18

(Presenza di Verbascum sinuatum L.)

1. Divieti:

- a) lavorazione del suolo o altre pratiche che possano compromettere la cotica permanente;
- b) transitare sul greto e guada con mezzi a motore, fatti salvi i motivi di soccorso, pubblica sicurezza e antincendio con specifico assenso del soggetto gestore.

2. Obblighi:

- a) adozione di azioni di controllo della vegetazione alloctona invasiva.

Art. 19
(Presenza di *Zannichellia palustris* L.)

1. Divieti:

- a) drenaggio delle rive e del fondale degli specchi d'acqua che ospitano la cenosi
- b) qualsiasi intervento di artificializzazione delle sponde di fossi e canali che ne alterino la naturalità e i livelli idrici
- c) taglio vegetazione arborea spondale
- d) immissione di sostanze inquinanti nelle acque
- e) movimentazione di terra o interventi che possano compromettere aumento della torpidità e della sedimentazione di limi sul fondale.

2. Obblighi:

- a) mantenimento delle pozze d'acqua permanenti e acque a debole scorrimento in cui vegeta;
- b) adozione di azioni di controllo della vegetazione alloctona invasiva;
- c) monitoraggio periodico delle stazioni.

CAPO II - Specie animali

COLEOTTERI

Art. 20
(Presenza di *Lucanus cervus* e *Cerambyx cerdo*)

1. Divieti:

- a) abbattimento di querce senescenti o morte colonizzate da grandi coleotteri xilofagi.

2. Obblighi:

- b) individuazione e marcatura permanente delle grandi querce deperenti o morte in piedi in cui si sviluppano grossi coleotteri xilofagi, anche fuori dal bosco;
- c) mantenimento in bosco di non meno di 10 querce ad ettaro tra quelle di maggiori dimensioni, marcate individualmente quali "alberi per la biodiversità" e rilasciate fino a completo decadimento e successiva sostituzione.

3. Buone pratiche:

- a) gestione forestale che permetta la presenza costante di alberi in tutte le fasi di sviluppo e decadimento;
- b) individuazione di nuclei di invecchiamento di gruppi di querce;
- c) mantenimento o creazione di filari di querce nelle aree agricole poco arborate.

LEPIDOTTERI

In tutti i siti con presenza di almeno una delle seguenti specie, è vietato l'utilizzo di *Bacillus thuringensis* per la lotta contro i Lepidotteri in tutti gli habitat naturali e seminaturali, sono fatti salvi ridotti interventi programmati dal soggetto gestore lungo le piste ciclabili e nelle aree attrezzate, finalizzati alla pubblica incolumità in caso di gravi infestazioni di Lepidotteri urticanti (es. *Thaumetopoea processionea*, *Thaumetopoea pityocampa*).

Art. 21

(Presenza di Euplagia quadripunctaria)

In base al suo status favorevole in Piemonte la specie non richiede nessuna misura di conservazione specifica.

Art. 22

(Presenza di Eriogaster catax)

1. Divieti:

- a) eliminazione di siepi campestri;
- b) trattamenti con insetticidi in prossimità di siepi e al margine delle aree boscate.

2. Buone pratiche:

impianti di nuove siepi contenenti le piante nutrici della specie (*Crataegus* spp., *Prunus spinosa*).

Art. 23

(Presenza di Lycaena dispar)

1. Divieti:

ridurre l'estensione o modificare gli ambienti naturali o seminaturali frequentati dalla specie (ambienti umidi e palustri, praterie umide, torbiere); sugli habitat frequentati non sono ammessi rimboschimenti o piantagioni, opere di drenaggio, costruzione di nuove strade, piste o manufatti che possano modificare l'idrologia del suolo;

2. Obblighi:

in ambiente risicolo, mappatura dettagliata degli ambienti in cui si sviluppa la specie per poter programmare interventi di tutela.

3. Buone pratiche:

- a) in ambiente di risaia, programmare la pulitura dei fossi in cui si sviluppa la pianta nutrice (*Rumex hydrolapatum*, e altre specie del genere), in base alla fenologia locale della specie;
- b) in ambiente di risaia, evitare il diserbo dei fossi, arginelli e margini delle strade in cui è presente la specie;
- c) in ambienti di prateria umida, sfalci periodici invernali.

Art. 24

(Presenza di Maculinea arion)

1. Divieti:

- a) ridurre l'estensione o modificare gli ambienti frequentati dalla specie (praterie xeriche con presenza di *Thymus* spp. e *Origanum* spp. di pianura, orizzonte montano, subalpino e alpino); sugli habitat frequentati non sono ammessi rimboschimenti o piantagioni, costruzioni di nuove strade, piste o manufatti che possano modificare l'habitat a cui è vincolata la formica ospite;
- b) divieto di raccolta di individui della specie.

2. Obblighi:

- a) sorveglianza dei siti al fine di ridurre il rischio di raccolta di adulti e larve da parte di collezionisti, soprattutto nel periodo di volo;
- b) apposizione di cartelli informativi nei siti già frequentati da raccoglitori non autorizzati, al fine di sensibilizzare gli abitanti del luogo e i visitatori.

3. Buone pratiche:

redazione di un piano pastorale che stabilisca carichi compresi tra 0,4 e 0,7 UBA e gestione spaziale e temporale delle mandrie.

Art. 25

(Presenza di Proserpinus proserpina)

1. Divieti:

alterazione della dinamica di fiumi e torrenti, fatte salve opere inderogabili per la sicurezza degli abitati.

2. Buone pratiche:

interventi di ripristino della dinamica fluviale.

Art. 26

(Presenza di Zerynthia polyxena)

1. Divieti:

alterazione o riduzione areale degli ambienti in cui si sviluppano piante del genere *Aristolochia*.

2. Obblighi:

- a) sorveglianza dei siti al fine di ridurre il rischio di raccolta di adulti e larve da parte di collezionisti, soprattutto nel periodo di volo;
- b) apposizione di cartelli informativi nei siti già frequentati da raccoglitori non autorizzati, al fine di sensibilizzare gli abitanti del luogo e i visitatori;
- c) cartografia dei principali popolamenti di *Aristolochia* presenti nei Siti in cui *Zerynthia* è segnalata.

3. Buone pratiche:

interventi di mantenimento delle stazioni di *Aristolochia* impedendo l'eccessivo sviluppo della vegetazione arborea.

CROSTACEI

Art. 27

(Presenza di Austropotamobius pallipes)

1. Divieti:

- a) qualsiasi intervento di arginatura, imbrigliamento, artificializzazione delle sponde, captazione o altri interventi che modifichino la naturalità e la portata dei corsi d'acqua abitati dalla specie;
- b) ceduzione a raso lungo le sponde a meno di 50 metri dai corsi d'acqua popolati dalla specie;

- c) introduzioni, immissioni o ripopolamento di ittiofauna o altra fauna acquatica in tutti gli ambienti acquatici in cui la specie è segnalata, o in corsi d'acqua collegati, in quanto in quanto potenziali vettori della peste del gambero (*Afanomicosis*);
- d) la pesca di esemplari di *Austropotamobius pallipes* nei corsi d'acqua in cui è presente la specie.

2. Obblighi:

- a) monitoraggio triennale delle specie;
- b) in caso di presenza accertata di gamberi alloctoni, redazione e messa in atto di un piano per la loro eradicazione o contenimento;
- c) individuazione di eventuali scarichi inquinanti e loro bonifica.

3. Buone pratiche:

creazione di fasce alberate lungo i corsi d'acqua in cui è presente la specie.

PESCI

Art. 28

(Presenza di specie ittiche delle acque correnti – Chondrostoma genei, Telestes muticellus)

1. Divieti:

- a) immissioni, introduzioni e ripopolamenti di qualsiasi specie di ittiofauna o idrofauna; sono ammessi gli interventi previsti dai Piani di Ripopolamento, dai progetti di reintroduzione e dai progetti di tutela di singole specie, senza l'assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza.

2. Obblighi:

- a) verifica periodica del rispetto delle normative sulle captazioni idriche e sul rispetto del deflusso minimo vitale;
- b) verifica periodica della qualità delle acque tramite appositi indici biotici;
- c) programmazione degli interventi di manutenzione della vegetazione spondale, con interventi annuali da realizzarsi alternativamente su una sola delle due sponde e per tratti alternati non superiori a 500 metri lineari;
- d) valutazione dell'indice di funzionalità fluviale e pianificazione di interventi volti alla riqualificazione del corso d'acqua;
- e) censimento degli scarichi industriali, urbani o zootecnici, e in loro presenza redigere un piano per la riduzione dell'apporto inquinante;
- f) regolamentazione dell'attività alieutica ai fini dell'aricostituzione di popolazioni strutturate e autosufficienti dal punto di vista trofico e riproduttivo.

3. Buone pratiche:

- a) rinaturalizzazione di corsi d'acqua canalizzati o con alvei artificializzati;
- b) rifacimento di opere di sistemazione idraulica con predisposizione di "scale di risalita" e aree artificiali di "frega" a valle di dighe e altri sbarramenti trasversali dei corsi d'acqua;
- c) rimboschimento delle fasce ripariali.

ANFIBI

Art. 29

(Presenza di anfibio che si riproducono in raccolte d'acqua ferma, anche temporanee – Rana lessonae, Bufo viridis, Triturus carnifex, Rana dalmatina)

1. Divieti:

- a) distruzione o alterazione dei siti riproduttivi e degli habitat terrestri in un intorno di 500 metri dagli stagni e altre raccolte d'acqua permanenti;
- b) introduzione di ittiofauna e idrofauna di qualsiasi specie nei siti riproduttivi, in fossi e canali ad essi collegati o in stagni adiacenti;
- c) utilizzo di prodotti antiparassitari nocivi alla fauna acquatica;
- d) captazioni e interventi che possano portare nei siti la riduzione della disponibilità idrica.

2. Obblighi:

- a) cartografia dettagliata dei siti riproduttivi;
- b) monitoraggio annuale dei siti per verificarne lo stato di conservazione;
- c) bonifica dei siti riproduttivi in caso di presenza di ittiofauna o gamberi alloctoni, previo prosciugamento temporaneo (eventualmente anche saltando una stagione riproduttiva) o l'utilizzo di sostanze idonee all'eliminazione dell'ittiofauna; tali interventi di bonifica saranno effettuati nel periodo in cui gli anfibio sono assenti dallo stagno (settembre-dicembre);
- d) in caso risulti impossibile eliminare i predatori, creazione di siti riproduttivi alternativi nelle vicinanze (< 500 metri).

3. Buone pratiche:

- a) creazione nuovi siti riproduttivi, anche a rotazione, ogni 3-4 anni o più;
- b) ricostituzione o creazione di habitat terrestri idonei alla fase terrestre della specie e fasce tampone per 500 metri intorno ai siti riproduttivi (prati stabili, siepi, boschetti);
- c) creazione di strutture atte a prevenire l'investimento degli animali da parte del traffico veicolare;
- d) monitoraggio dell'apporto di azoto e di altri minerali per lo più derivanti dall'agricoltura intensiva.

RETTILI

Art. 30

(Presenza di Podarcis muralis, Podarcis sicula, Elaphe longissima e Coluber viridiflavus (e Coronella austriaca))

1. Divieti:

- a) effettuare miglioramenti fondiari che comportino la variazione del piano di campagna con l'asportazione o il riporto di suolo e inerti (sabbie, ghiaia, argilla, etc.) in un raggio di 500 metri da habitat di interesse comunitario interni al sito (sono fatti salvi gli interventi di miglioramento e ricostituzione degli habitat naturali promossi ed eseguiti dal soggetto gestore);
- b) utilizzo e spandimento di fanghi di depurazione e materiale assimilato.

2. Obblighi:

- a) gli sfalci/trinciature e le lavorazioni nei seminativi a riposo sono ammessi dal 1° al 30

- settembre;
- b) gli interventi su tratti di canali irrigui che presentano elevate perdite d'acqua o con problemi strutturali connessi alla loro messa in sicurezza sono ammessi fermo restando l'obbligo dell'espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
 - c) ai fini del controllo della vegetazione lungo la viabilità rurale e nelle aree marginali tra i coltivi è obbligatorio l'uso di tecniche che non prevedano l'utilizzo di diserbanti, è fatto salvo l'impiego di quelli previsti dalle norme tecniche delle misure agroambientali;
 - d) il rispetto di una fascia tampone di larghezza minima di cinque metri, lungo canali, rii e altri corpi idrici, nel caso di spandimenti di fertilizzanti e ammendanti di origine organica e di fitosanitari;
 - e) taglio della vegetazione lungo corsi d'acqua, canali e fossi effettuato solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali ed animali.

3. Buone pratiche:

- a) riduzione dell'impiego di fitosanitari, ricorrendo a forme diverse di controllo degli organismi dannosi in conformità al Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e diminuendo l'impatto dei prodotti fitosanitari eventualmente utilizzati, scegliendo quelli a tossicità e con tempi di persistenza minori;
- b) riduzione dell'impiego dei fertilizzanti promuovendo le pratiche agricole sostenibili dal punto di vista ambientale, che ne riducano la necessità (avvicendamento colturale, interrimento delle stoppie, utilizzo di concime organico, buone pratiche agricole, ecc.);
- c) mantenimento delle stoppie e dei residui delle colture rinviando l'eliminazione e le lavorazioni del suolo almeno fino alla fine di febbraio;
- d) ripristino o ricostituzione degli elementi naturali e seminaturali dello spazio rurale, quali fossi e canali, zone umide (stagni, canneti, maceratoi, risorgive, sorgenti, fontanili, pozze di abbeverata, etc.), muretti a secco, siepi, filari, fasce arboreo-arbustive, piantate;
- e) adozione di misure agroambientali per la messa a riposo a lungo termine dei seminativi, allo scopo di creare o mantenere boschi, zone umide e ambienti aperti, in particolare ai margini delle zone umide, lungo i corsi d'acqua e nelle fasce individuate dagli strumenti di pianificazione territoriale quali elementi della rete ecologica (nodi principali, nodi secondari, corridoi ecologici, etc.);
- f) creazione di una striscia gestita a prato o con specie arboree e arbustive, larga almeno 1 metro, lungo i confini degli appezzamenti e dei fossi di scolo principali, esente da trattamenti con principi chimici; gli interventi di manutenzione devono essere effettuati dal 1° settembre al 28 febbraio;
- g) favorire la conversione di seminativi a mais verso prati stabili o cereali vernini e in generale favorire la conversione a colture a basso consumo idrico;;
- h) favorire l'avvicendamento colturale e la conversione delle colture in atto con colture meno esigenti in termini di apporti idrici, fitosanitari e fertilizzanti;
- i) utilizzo di dispositivi di involo davanti alle barre falcianti durante lo sfalcio dei foraggi e la trebbiatura di colture cerealicole secondo una modalità di sfalcio centrifuga;
- j) certificazione della gestione forestale sostenibile, dell'arboricoltura da legno e in particolare dei pioppeti, secondo gli standard internazionali riconosciuti (PEFC o FSC);
- k) mantenimento della vegetazione erbacea durante gli stadi avanzati di crescita del pioppeto, mantenimento di strisce non fresate anche durante le lavorazioni nei primi anni di impianto, mantenimento di piccoli nuclei di alberi morti, annosi o deperienti;
- l) adozione di misure per la riduzione di agenti inquinanti di origine agricola immessi nell'agroambiente;
- m) favorire ed incentivare il mantenimento e la creazione di siepi e filari autoctoni nelle aree agricole anche con interventi di capitozzature tradizionali.

Art. 31
(Presenza di *Natrix tessellata*)

1. Divieti:

- a) drenaggio delle rive e del fondale degli specchi d'acqua che ospitano la specie se non per interventi sulla base di progetti previsti dal piano di gestione o realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura della valutazione di incidenza;
- b) prelievi o immissioni idriche che causino repentini cambiamenti del livello delle acque;
- c) l'alterazione permanente e duratura del regime idrogeologico;
- d) transitare sul greto e guadare con mezzi a motore, fatti salvi i motivi di soccorso, pubblica sicurezza e antincendio con specifico assenso del soggetto gestore;
- e) nuove captazioni e derivazioni idriche che alterino significativamente il regime idrologico, lo stato morfologico, lo stato di qualità ecologico e chimico; il rinnovo delle concessioni deve essere sottoposto a procedura di valutazione d'incidenza. In ogni caso non è ammesso l'aumento dei prelievi autorizzati al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento;
- f) effettuare spandimenti zootecnici in aree di greto e comunque in aree golenali o alvei fluviali o torrentizi;
- g) fertilizzare o ricoprire con suolo i greti a fini della trasformazione in coltivi ;
- h) asportare o tagliare la vegetazione legnosa, arbustiva od erbacea salvo quanto previsto al comma a) e per interventi effettuati dal soggetto gestore e finalizzati al mantenimento di specie e/o habitat di interesse comunitario.

2. Obblighi:

- a) le attività agricole vanno condotte riducendo od eliminando l'uso degli erbicidi ed evitando un eccesso di nutrienti.
- b) le attività di gestione dei livelli delle acque devono essere condotte finalizzandole a garantire il funzionamento dell'ecosistema acquatico.

3. Buone pratiche:

- a) monitoraggio delle condizioni idrogeologiche e degli assetti geomorfologici dell'habitat;
- b) individuazione degli interventi necessari a ridurre l'interramento attraverso la limitazione dei processi di eutrofizzazione e di sedimentazione e mediante attività di rinaturalizzazione;
- c) monitoraggio, controllo ed eventuale eradicazione delle specie di fauna e flora esotiche;
- d) mantenimento e realizzazione di fasce tampone o di margini non coltivati a copertura erbacea o arbustiva lungo l'habitat;
- e) monitoraggio della batracofauna e della fauna invertebrata.

MAMMIFERI

Art. 32
(Presenza di *Muscardinus avellanarius*)

1. Divieti:

- a) riduzione della superficie dell'habitat forestale dove le popolazioni residue nei boschi più piccoli ed isolati presentano il maggiore livello di rischio di estinzione locale;

- b) distruzione del reticolo di siepi e delle connessioni tra siepi e boschi.

2. Obblighi:

- a) gestione conservativa per *Muscardinus avellanarius* della vegetazione ecotonale ai margini di prati da sfalcio e/o coltivi;
- b) conservazione di alberi maturi e/o con cavità per *Muscardinus avellanarius*;
- c) negli interventi selvicolturali, in caso di limitata copertura arbustiva, è fatto obbligo di rilascio di tutti gli arbusti autoctoni presenti.

3. Buone pratiche:

- a) riduzione della frammentazione e del progressivo degrado delle siepi mature e dei boschi di caducifoglie;
- b) attivare quanto prima lotta attiva alla specie *Sciurus carolinense* in competizione specifica con la specie.

ALLEGATI

Allegato A – Tipologie ambientali, principali specie e cartografia

Sono di seguito individuate le macro-tipologie ambientali che caratterizzano il Sito della Rete Natura 2000 IT1180004 Greto dello Scrivia, con riferimento alle tipologie di riferimento elencate nel “Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000” del Ministero dell'Ambiente, alle principali specie di interesse conservazionistico presenti nel sito e alla cartografia.

Tab. 1 – Sinossi delle tipologie ambientali del Sito della Rete Natura 2000 IT1180004 Greto dello Scrivia

Macro-tipologie regionali	Tipologie ambientali di riferimento (D.M. 17/10/2007)	Tipologie ambientali di riferimento “Linee guida” D.M. 3/9/2002 (Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000)	Codici All. I Direttiva Habitat
Ambienti aperti	<ul style="list-style-type: none"> – Ambienti aperti alpini – Ambienti aperti delle montagne mediterranee – Ambienti steppici – Ambienti misti mediterranei – Corridoi di migrazione – Valichi montani 	<ul style="list-style-type: none"> – Vegetazione erbacea e arbustiva alpina – Praterie – Praterie terofitiche – Praterie umide – Ghiaioni – Rocce 	6210*, 6110*
Ambienti forestali	<ul style="list-style-type: none"> – Ambienti forestali alpini – Ambienti forestali delle montagne mediterranee – Ambienti misti mediterranei 	<ul style="list-style-type: none"> – Vegetazione forestale alpina ad aghifoglie – Foreste con faggio, abete, tasso, agrifoglio – Faggete e boschi misti mesofili – Castagneti – Querceti mesofili – Pinete med. di pini neri endemici emesogeni – Vegetazione ripariale arborea – Cespuglieti temperati 	91EO, 92A0
Acque correnti	<ul style="list-style-type: none"> – Ambienti fluviali – Corridoi di migrazione 	<ul style="list-style-type: none"> – Vegetazione ripariale arborea – Acque correnti – Acque correnti alpine 	3240, 3250, 3270
Acque ferme	<ul style="list-style-type: none"> – Zone umide 	<ul style="list-style-type: none"> – Sorgenti petrificanti – Torbiere – Stagni e paludi – Laghi 	3130, 3140, 3150,
Ambienti agricoli	<ul style="list-style-type: none"> – Ambienti agricoli – Risaie 	<ul style="list-style-type: none"> – Praterie 	6510

* Habitat prioritario

Tab. 2 – Elenco delle specie, comprese quelle di interesse conservazionistico non inserite nelle Direttive

Gruppo	Cod.	Nome scientifico	Motivo tutela
<i>Vegetali</i>			
		<i>Centaurea calcitrapa</i>	Specie comprese in Liste Rosse
		<i>Potamogeton filiformis</i>	
		<i>Scilla italica</i>	
<i>Invertebrati</i>			
	1076	<i>Proserpinus poserpina</i>	Specie elencata nell'Allegato IV della Direttiva Direttiva 92/43/CEE
	6199	<i>Euplagia quadripunctata</i>	
	1074	<i>Eriogaster catax</i>	
	1092	<i>Austropotamobius pallipes</i>	
	1083	<i>Lucanus cervus</i>	
	1088	<i>Cerambyx cerdo</i>	
	1060	<i>Lycaena dispar</i>	
	1058	<i>Maculinea arion</i>	
	1053	<i>Zerynthia polyxena</i>	
<i>Pesci</i>			
	5331	<i>Telestes muticellus</i>	Specie elencata nell'Allegato IV della Direttiva Direttiva 92/43/CEE
	1137	<i>Barbus plebejus</i>	
	5304	<i>Cobitis bilineata</i>	
	5962	<i>Chondrostoma genei</i>	
		<i>Esox lucius</i>	Specie comprese in Liste Rosse
		<i>Padogobius martensii</i>	
		<i>Leuciscus cephalus</i>	
		<i>Gobio gobio</i>	
		<i>Phoxinus phoxinus</i>	
		<i>Alburnus alburnus alborella</i>	
		<i>Anguilla anguilla</i>	
<i>Anfibi</i>			
	1209	<i>Rana dalmatina</i>	Specie elencata nell'Allegato IV della Direttiva Direttiva 92/43/CEE
	1207	<i>Rana lessonae</i>	
	1167	<i>Triturus carnifex</i>	
	1201	<i>Bufo viridis</i>	
		<i>Bufo bufo</i>	Specie inserita in Convenzioni internazionali
<i>Rettili</i>			
	1284	<i>Coluber viridiflavus</i>	Specie elencata nell'Allegato IV della Direttiva Direttiva 92/43/CEE
	1256	<i>Podarcis muralis</i>	
	1250	<i>Podarcis sicula</i>	
	1281	<i>Elaphe longissima</i>	
	1292	<i>Natrix tessellata</i>	
		<i>Lacerta bilineata</i>	Specie inserita in Convenzioni internazionali
		<i>Natrix maura</i>	
		<i>Natrix natrix</i>	
<i>Uccelli</i>			
	A229	<i>Alcedo atthis</i>	Specie di cui all'Art.4 della Direttiva 2009/147/CE

	A255	<i>Anthus campestris</i>	
	A090	<i>Aquila clanga</i>	
	A029	<i>Ardea purpurea</i>	
	A021	<i>Botaurus stellaris</i>	
	A243	<i>Calandrella brachydactyla</i>	
	A224	<i>Caprimulgus europaeus</i>	
	A027	<i>Casmerodius albus</i>	
	A196	<i>Chlidonias hybridus</i>	
	A197	<i>Chlidonias niger</i>	
	A031	<i>Ciconia ciconia</i>	
	A030	<i>Ciconia nigra</i>	
	A081	<i>Circus aeruginosus</i>	
	A082	<i>Circus cyaneus</i>	
	A026	<i>Egretta garzetta</i>	
	A379	<i>Emberiza hortulana</i>	
	A098	<i>Falco columbarius</i>	
	A103	<i>Falco peregrinus</i>	
	A338	<i>Lanius collurio</i>	
	A272	<i>Luscinia svecica svecica</i>	
	A073	<i>Milvus migrans</i>	
	A023	<i>Nycticorax nycticorax</i>	
	A094	<i>Pandion haliaetus</i>	
	A072	<i>Pernis apivorus</i>	
	A151	<i>Philomachus pugnax</i>	
	A140	<i>Pluvialis apricaria</i>	
	A119	<i>Porzana porzana</i>	
	A195	<i>Sterna albifrons</i>	
	A193	<i>Sterna hirundo</i>	
	A166	<i>Tringa glareola</i>	
Mammiferi			
	1309	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	Specie elencata nell'All. IV della Direttiva 92/43/CEE
	1326	<i>Plecotus auritus</i>	
	2016	<i>Pipistrellus kuhli</i>	
	1307	<i>Myotis daubentoni</i>	
	1327	<i>Eptesicus serotinus</i>	
	1358	<i>Mustela putorius</i>	
	1341	<i>Muscardinus avellanarius</i>	
	1344	<i>Hystrix cristata</i>	
		<i>Hyspugo savii</i>	Specie tutelata da convenzioni internazionali

uccelli	<i>Alcedo atthis</i>	Uccelli	I
	<i>Anthus campestris</i>		I
	<i>Aquila clanga</i>		I
	<i>Ardea purpurea</i>		I
	<i>Botaurus stellaris</i>		I
	<i>Calandrella brachydactyla</i>		I
	<i>Caprimulgus europaeus</i>		I
	<i>Casmerodius albus</i>		I
	<i>Chlidonias hybridus</i>		I
	<i>Chlidonias niger</i>		I
	<i>Ciconia ciconia</i>		I
	<i>Ciconia nigra</i>		I
	<i>Circus aeruginosus</i>		I
	<i>Circus cyaneus</i>		I
	<i>Egretta garzetta</i>		I
	<i>Emberiza hortulana</i>		I
	<i>Falco columbarius</i>		I
	<i>Falco peregrinus</i>		I
	<i>Lanius collurio</i>		I
	<i>Luscinia svecica svecica</i>		I
	<i>Milvus migrans</i>		I
	<i>Nycticorax nycticorax</i>		I
	<i>Pandion haliaetus</i>		I
	<i>Pernis apivorus</i>		I
	<i>Philomachus pugnax</i>		I
	<i>Pluvialis apricaria</i>		I
	<i>Porzana porzana</i>		I
	<i>Sterna albifrons</i>		I
	<i>Sterna hirundo</i>		I
	<i>Tringa glareola</i>		I

Cartografia: carta degli habitat